

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1985

Presidenza del Vice Presidente PASTORINO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 6 e *passim*

BOLDRINI (PCI) ..... 4, 21, 24 e *passim*

BUTINI (DC) ..... Pag. 8  
CASTIGLIONE (PSI) ..... 23  
CAVALIERE (DC), relatore alla Commissione 2, 5,  
8 e *passim*  
FINESTRA (MSI-DN) ..... 4  
FALLUCCHI (DC) ..... 2, 3,  
4 e *passim*  
GIACCHÈ (PCI) ..... 3, 4,  
8 e *passim*  
MILANI Eliseo (Sin. Ind.) ..... 7, 20  
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa 2, 5,  
9 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 11,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046)**, d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori, sospesi ieri, con il prosieguo dell'esame dell'articolo 32 che era stato precedentemente accantonato. Informo i Commissari che mi sono fatto carico di contattare l'estensore del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore Castiglione, il quale mi ha dichiarato verbalmente che la richiesta, contenuta nel citato parere, di aggiungere alla fine del sesto comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 la dizione «nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni» potrebbe non considerarsi vincolante. Pertanto si potrebbe ritenere come favorevole il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente nei confronti dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prendo atto di quanto ci ha comunicato.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, pur avendo delle perplessità, prendo atto delle sue comunicazioni.

FALLUCCHI. Signor Presidente, chiedo di rinviare momentaneamente l'esame dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti, in quanto la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento che ho presentato al quinto comma del predetto articolo 32. Ho parlato con il Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che mi ha precisato che il parere non favorevole è motivato dalla mancanza di copertura finanziaria. Tutto ciò mi sorprende, per cui invito la Commissione ad accantonare l'esame di questo articolo (come abbiamo fatto con l'articolo 30, per il quale, secondo il mio parere, non esisteva

problema nè di copertura nè di onere finanziario) e di tutti gli altri articoli sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere negativo. Ciò permetterebbe, onorevole Sottosegretario, di esaminare ed approfondire il contenuto specifico di questi articoli e dei relativi emendamenti sotto il profilo dell'onere finanziario - che peraltro dovrebbe essere molto limitato - ed accertare se la relativa copertura possa trovare sede nel bilancio dell'amministrazione della Difesa. Questo approfondimento richiede del tempo soprattutto se dobbiamo accertare (mi riferisco in particolare all'emendamento che ho presentato, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 32) il numero dei beneficiari ed il reale onere finanziario che - come mi risulta - dovrebbe corrispondere ad una manciata di milioni. Questo stesso discorso si può estendere ad un altro articolo che dobbiamo ancora esaminare, l'articolo 45, il quale presenta delle carenze legislative.

Per questi motivi chiedo che la Commissione proceda all'esame ed alla approvazione di tutti quegli articoli che non comportano problemi o siano oggetto di contestazioni e decida di accantonare quelli che hanno bisogno invece di eventuali indagini per poter accertare la consistenza numerica dei beneficiari e il corrispondente onere finanziario.

PRESIDENTE. Senatore Fallucchi, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sull'articolo 32.

FALLUCCHI. Sì, signor Presidente, ma ha espresso parere contrario sul mio emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 32, come risulta a pagina 2 del testo del parere trasmessoci dalla Commissione bilancio. Questo sub-emendamento intende recuperare tutti coloro che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale affinché, come ha giustamente sottolineato il senatore Boldrini, non venga approvata una legge che privilegi le generazioni future e penalizzi coloro che sono nelle condizioni e nella necessità di essere favoriti da questo provvedimento. Siccome il diniego del parere favorevole è stato motivato con la mancanza di copertura finanziaria, allora chiedo che venga svolto un supplemento di indagine, atto ad individuare il numero dei beneficiari e il conseguente onere finanziario. Per questo motivo, invito la Commissione ad accantonare l'esame dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti.

GIACCHÈ. Signor Presidente, siccome la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso, in via informale tramite il senatore Castiglione, un'interpretazione del proprio parere, volevo sapere se essa è stata resa soltanto in relazione all'articolo 32, per il quale era sorta la necessità di aggiungere coloro che hanno beneficiato della legge del 24 maggio 1970, n. 336, oppure anche a proposito di altri dinieghi o di altre affermazioni.

PRESIDENTE. Si riferisce solamente alla richiesta di aggiungere quella dizione.

GIACCHE'. Se è così, se cioè la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha ritenuto di non dover modificare il parere precedentemente espresso su tutti gli altri articoli, allora mi sembra che la questione si riproponga negli stessi termini in cui è stata sollevata ieri.

Anche se possiamo non essere pregiudizialmente contrari a rinviare l'esame dell'articolo 32, è opportuno concludere l'iter di questo disegno di legge, che complessivamente ha riscontrato il consenso della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e che risponde ad alcune esigenze fondamentali (anche se sono rimaste escluse alcune attese). Quindi, la Commissione deve decidere se continuare l'esame del provvedimento in sede deliberante o se passare alla sede referente.

FALLUCCHI. Probabilmente il senatore Giacchè non ha seguito attentamente il mio intervento. Non ho chiesto di esaminare il provvedimento in sede referente, ma ho invitato la Commissione a rinviare l'esame dell'articolo 32, e dei relativi emendamenti. Possiamo riconvocarci per la prossima settimana dopo aver esperito tutte le formalità e le indagini opportune. Non capisco per quale motivo questo provvedimento debba essere approvato oggi stesso quando, anche se abbiamo assunto l'impegno di esaminarlo prima dell'interruzione dei lavoratori per il periodo estivo, abbiamo ancora una settimana di tempo a disposizione.

FINESTRA. Signor Presidente, concordo con la richiesta avanzata dal senatore Fallucchi che consentirebbe di riesaminare in maniera certamente più approfondita l'articolo 32 nonché gli altri articoli ed emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Potremmo quindi accantonare l'esame dell'articolo 32, procedere all'approvazione degli altri articoli e proporre un nuovo esame per quelle norme su cui non vi è accordo.

Credo che questa sia la soluzione migliore, anche in relazione all'esigenza di una legislazione corretta e consapevole.

BOLDRINI. Signor Presidente, francamente rimango sbalordito di fronte a tutto questo. Infatti, sul presente provvedimento il comitato ristretto ha svolto un lavoro encomiabile; abbiamo inoltre anche il parere della Commissione bilancio.

Quindi, se si tratta di rinviare solo di qualche giorno per consentire un ulteriore approfondimento degli articoli 30 e 32, posso anche essere d'accordo. Tuttavia, dobbiamo assumerci l'impegno tassativo di approvare il disegno di legge entro la prossima settimana. Questo è assolutamente necessario, poichè non è più possibile eludere le legittime attese dei tanti ufficiali interessati al provvedimento in discussione.

Oltre a questo, non sono possibili ulteriori rinvii, altrimenti di questo passo non arriveremo mai ad una definizione della materia.

Siamo sollecitati da tutte le parti affinché il disegno di legge venga approvato al più presto, anche se, purtroppo, vi possono essere alcuni difetti e limiti.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi si consenta di esprimere il più profondo rammarico per il modo con il quale stanno procedendo i nostri lavori.

Anzitutto, desidero ribadire un punto già evidenziato dal senatore Boldrini: il comitato ristretto ha svolto un buon lavoro, approfondendo tutti gli aspetti delle questioni, a volte anche complesse, derivanti da questo disegno di legge e formulando alcune proposte di modifica su cui, complessivamente, si è registrata un'opinione favorevole da parte del Tesoro e della Commissione bilancio.

Ora mi sembra invece che si stia in parte stravolgendo il lavoro svolto dal comitato ristretto. Mi si consenta a questo punto di ricordare che nella seduta di ieri, con l'approvazione di subemendamenti all'articolo 24, si è finito per stravolgere il significato della norma e per vanificare tutte le attese degli interessati.

Sono pertanto molto perplesso poichè a questo punto, stando così le cose, la situazione non è certo chiara.

Possiamo anche decidere di rinviare tutto alla prossima settimana; però non si tratta, signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto di un problema riguardante gli articoli 30 e 32, ma anche di altre questioni, di emendamenti ad altri articoli, come vedremo in seguito.

Se ho ben capito, la richiesta del senatore Fallucchi si riferisce alla possibilità che la Commissione bilancio modifichi un documento scritto, il cui significato non può essere modificato, mi sembra, da interpretazioni verbali, anche se di persona influente ed autorevole. Sarebbe quindi del tutto inutile farsi illusioni al riguardo.

A mio avviso, bisognerebbe andare avanti, poichè le questioni potrebbero complicarsi anzichè semplificarsi, per giungere ad una felice e celere soluzione dei problemi.

Mi permetto pertanto di esprimere il mio parere contrario e chiedo che si vada avanti. Comunque, se non si è d'accordo, si abbia la coerenza di esprimere chiaramente le proprie intenzioni per cui, se si vuole provocare il passaggio dell'esame del disegno di legge in sede referente, lo si dica apertamente; decidiamolo fin da oggi, senza prendere in giro noi stessi e tutti coloro che sono interessati a questo provvedimento, già delusi di come stanno procedendo i lavori, e che non so quale concetto potranno ormai avere di noi.

Se si vuole invece varare il provvedimento senza ulteriori ritardi, è necessario attenersi al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Proporrei pertanto di accogliere la richiesta della Commissione bilancio di aggiungere alla fine del sesto comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 la dizione: «nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni».

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, devo ricordare alla Commissione che l'iter di questo provvedimento è stato assai tormentato e tuttora presenta ostacoli che dipendono in parte dalla natura stessa del disegno di legge, in parte dal rapporto instauratosi con il Ministero del tesoro, che è stato particolarmente difficile. Comunque, di questo informai la Commissione fin dall'inizio.

Ora però tale rapporto è stato notevolmente migliorato.

Il senatore Tarabini si è assunto alcune responsabilità che in precedenza il Tesoro non voleva assumere. Diventa fondamentale, a mio giudizio, che il testo che questa Commissione licenzierà risulti il più possibile rispettoso del testo formulato dalla Commissione bilancio e delle sue raccomandazioni. Ciò perchè dobbiamo tener conto che, dovendo tale testo tornare alla Camera, se ambiguità nell'interpretazione del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanessero, rischieremmo di vederci riproporre le questioni dalla Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento.

Tutti sentiamo l'urgenza di approvare il disegno di legge al nostro esame ed io ho un mandato esplicito da parte del Ministro in questo senso. L'urgenza però non consiste nel ridurre i tempi di approvazione di qualche giorno ma nell'arrivare ad un testo che non dia adito a possibili contestazioni alla Camera dei deputati dove deve passare per la nuova lettura.

Possiamo agire in vari modi, ma teniamo conto che esiste ancora un giudice d'appello. La mia convinzione personale è che se non cogliamo quest'occasione, se non approfittiamo degli atti di autoresponsabilizzazione del sottosegretario Tarabini - a cui va il mio personale ringraziamento perchè per la prima volta ho trovato una forte capacità di impegno su questi temi - rischiamo di non vedere la conclusione del disegno di legge, più o meno modificato, prima della fine dell'anno.

A questo punto mi domando che senso possa avere far passare il 1985 senza che il disegno di legge n. 1046 venga approvato. Sarebbe meglio, in tal caso, esercitare pressioni sul Tesoro affinché dia il via al disegno di legge sull'avanzamento. Tuttavia, se vogliamo venire incontro ad esigenze più urgenti, quello al nostro esame è il disegno di legge che dobbiamo approvare.

Certamente non tutti i commissari alla Camera saranno soddisfatti del testo che verrà licenziato dal Senato e devo dire che anche il Ministro della difesa ha espresso alcune riserve che però ha ritenuto di dover superare. Siamo realisti! Perdere questa occasione vuol dire rischiare di non vedere più approvato il disegno di legge al nostro esame entro i prossimi mesi. Non lo dico per sgravarmi del possibile ulteriore onere di affrontare ancora Tesoro e Commissione bilancio della Camera dei deputati; dico soltanto che, se per le esigenze che ho prospettato vogliamo approvare il disegno di legge n. 1046, occorre che rinunciando ad alcuni miglioramenti e ci atteniamo in modo rigoroso al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

**PRESIDENTE.** Ascoltato il parere del Governo, chiedo al senatore Fallucchi se intende insistere sulla proposta di accantonamento dell'articolo 32.

**FALLUCCHI.** Mi pare che quanto affermato dal Sottosegretario per la difesa non contrasti con quanto ho detto io. Il Sottosegretario ha affermato che un ritardo di due o tre giorni non può inficiare tutto l'iter del disegno di legge. Quindi, anche in relazione a quanto detto dal sottosegretario Olcese, chiedo l'accantonamento fino a mercoledì prossimo dell'articolo 32.

MILANI Eliseo. Vi è stata una fase in cui era ancora possibile discutere sul parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Ciò non è stato fatto. L'ha fatto il Presidente della Commissione bilancio in modo quasi clandestino e quindi le fasi che hanno a che fare con un ripensamento della 5<sup>a</sup> Commissione sono ormai esaurite.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Fallucchi tendente ad accantonare l'articolo 32.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame dell'emendamento interamente sostitutivo dello articolo 32 presentato dai senatori Cavaliere e Giacchè, di cui do nuovamente lettura:

La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene, se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti al servizio permanente effettivo e ai ruoli ad esaurimento che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato, oppure sette anni di permanenza nel grado vengono promossi al grado superiore, per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, il giorno precedente la cessazione dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* e *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La promozione al grado superiore considerata ad anzianità viene comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età nel grado, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali appartenenti al servizio permanente effettivo, esclusi i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, e a tutti gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Le norme di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole a che non si tenga conto dell'aggiunta al sesto comma proposta dalla Commissione bilancio e che l'articolo 32 venga approvato nella formulazione proposta dai presentatori dell'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32, presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè, occorre preliminarmente valutare i subemendamenti ad esso presentati.

BUTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, presento un sub-emendamento all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32, di cui sono firmatari il relatore Cavaliere ed il senatore Giacchè, tendente a sopprimere al secondo comma le parole «nel grado».

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno mantenere nel testo queste parole.

GIACCHÈ. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore Cavaliere in quanto i limiti di età previsti sono diversi.

FALLUCCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare alcune osservazioni. L'eliminazione delle parole «nel grado» priverebbe di significato il quinto comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 il quale recita testualmente: «La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, viene comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età nel grado...». Siccome la legge di avanzamento prevede diversi limiti di età per i differenti gradi, è necessario mantenere nel testo dell'emendamento queste parole; in questo modo ognuno può usufruire del proprio limite di età ai diversi livelli di grado.

Per questo motivo, invito il senatore Butini a ritirare il proprio sub-emendamento.

BUTINI. Signor Presidente, in seguito ai chiarimenti forniti dal senatore Fallucchi, ritiro il sub-emendamento che ho presentato al secondo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei due sub-emendamenti, all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32, presentati dal senatore Fallucchi. Il primo di essi, sostitutivo del quarto e quinto comma, ha ricevuto parere favorevole da parte della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, mentre il secondo parere contrario.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo parere favorevole sul primo sub-emendamento presentato dal senatore Fallucchi, sostitutivo del quarto e quinto comma dell'emendamento all'articolo 32. Conformandomi al giudizio espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, mi dichiaro contrario alla sostituzione dell'ultimo comma.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Premesso che ritengo necessaria l'aggiunta alla fine del sesto comma richiesta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, sono d'accordo con il parere espresso dal relatore Cavaliere circa i sub-emendamenti presentati dal senatore Fallucchi.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo sub-emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 tendente a sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

«I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo sub-emendamento presentato dal senatore Fallucchi all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Le norme di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo hanno decorrenza giuridica dal 7 ottobre 1980 e decorrenza ai fini del trattamento economico dall'entrata in vigore della presente legge».

**Non è approvato.**

Comunico agli onorevoli senatori che il senatore Eliseo Milani ha ritirato il primo emendamento al primo comma dell'articolo 32.

Senza precludere l'ulteriore esame dell'aggiunta alla fine del sesto comma proposta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32, presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

«La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento, avviene, se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di una diploma di laurea.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati, e degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione".

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Le norme di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985».

**È approvato.**

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo precisare che la richiesta avanzata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente di aggiungere alla fine del sesto comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32 la dizione «nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni», è necessaria in quanto altrimenti si avrebbe un aumento dell'onere finanziario.

FALLUCCHI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, ritengo che si possa desumere dal parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente che il divieto di cumulo dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, non costituisce una condizione vincolante.

GIACCHÈ. Signor Presidente, il punto è che dobbiamo essere certi che l'interpretazione fornita in via informale dall'estensore del parere della Commissione bilancio, senatore Castiglione, risponda veramente a

quanto in effetti ha deliberato la 5<sup>a</sup> Commissione, altrimenti, senza più precise garanzie al riguardo, si rischia il passaggio dell'esame del provvedimento in sede referente.

**PRESIDENTE.** Senatore Giacchè, ho comunicato alla Commissione quanto dichiarato verbalmente dal senatore Castiglione in merito alla richiesta avanzata dalla Commissione bilancio.

Vorrei comunque precisare che tale interpretazione non può considerarsi certa ed univoca rispetto alla deliberazione effettivamente adottata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente; si tratta pur sempre di un'opinione personale, anche se certamente autorevole essendo stata espressa dall'estensore del parere della Commissione bilancio.

Mi rendo perfettamente conto della complessa problematica che tutto ciò pone e delle incertezze che ne derivano.

Comunque, si esprima la Commissione in proposito.

**GIACCHÈ.** Signor Presidente, dubito che sia possibile ritenere non vincolante la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Ripeto, allo stato delle cose, senza alcuna dichiarazione scritta, si rischia veramente il passaggio dell'esame del disegno di legge in sede referente.

**PRESIDENTE.** A questo punto, prendendo atto degli orientamenti espressi, propongo di accantonare momentaneamente l'ulteriore esame dell'articolo 32, invitando il senatore Castiglione ad intervenire in Commissione per fornire chiarimenti più precisi in ordine al valore e al reale significato della richiesta avanzata dalla 5<sup>a</sup> Commissione su questo punto.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 33.

Ne do lettura:

### Art. 33.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamen-

to, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i pari grado iscritti in un quadro per detto anno».

**È approvato.**

#### Art. 34.

Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo secondo comma, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

Il relatore e il senatore Giacchè hanno presentato un emendamento suppressivo dell'intero articolo 34, in merito al quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 34.

**Non è approvato.**

#### Art 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980 n. 574 è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

«c) qualora il provvedimento di sospensione dell'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva».

L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

A questo articolo il relatore Cavaliere e il senatore Giacchè hanno presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare».

Il secondo tende a sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti anzitutto l'emendamento sostitutivo del primo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 35 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare».

**È approvato.**

## Art. 36.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Su questo articolo la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

GIACCHÈ. Signor Presidente, la necessità di giungere rapidamente alla definizione del disegno di legge in sede deliberante, per cui abbiamo già respinto anche altre proposte di modifica sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, induce la nostra parte politica ad accettare un sacrificio.

Quindi, essendo prioritaria la rapida approvazione del provvedimento in questa sede, ci rimetteremo al parere espresso su tale articolo dalla 5<sup>a</sup> Commissione, facendo tuttavia presente che la soppressione di tale norma a noi pare una vera e propria ingiustizia; sarà uno dei prezzi da pagare per la rapida definizione del provvedimento.

Gli ufficiali interessati a questa norma sono in numero assai limitato. A me sembrava che fosse un'impostazione coerente con la legge n. 574 del 1980, contenente la previsione dell'istituzione del ruolo ad esaurimento, nel quale questi ufficiali, in base all'articolo 36, potevano chiedere di essere immessi.

Comunque, il parere espresso su questo punto dalla Commissione bilancio ci costringe a non insistere per l'approvazione di tale norma.

FALLUCCHI. Signor Presidente, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 36, ma per motivi completamente diversi da quelli espressi dal senatore Giacchè. Non è infatti per l'urgenza di approvare un determinato provvedimento che si può accettare di sopprimere o mantenere articoli che nulla hanno a che vedere con l'equità. A me pare che in questo caso la questione sia comunque ben più profonda.

Infatti, mantenere l'articolo 36 significherebbe immettere in un altro ruolo, con un'altra carriera, che tra l'altro non richiede i sacrifici del ruolo normale, ufficiali dichiarati non idonei.

Mi sembrerebbe quindi assurdo che un ufficiale dichiarato non idoneo a proseguire in carriera nel ruolo normale del servizio permanente effettivo possa poi essere immesso in un altro ruolo, in cui, al momento della cessazione del servizio, senza colpo ferire, può arrivare al grado di colonnello.

Per queste ragioni ritengo che sia giusta la soppressione di tale comma.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche il relatore si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 36.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 36.

**Non è approvato.**

#### Art. 37.

Ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti, i periodi di anzianità di servizio permanente richiesti per le promozioni, da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ridotti di due anni per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Per gli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in base a quanto stabilito dal presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo gli ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente.

Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene modificata la data di promozione ai soli fini giuridici. Per gli ufficiali ancora da valutare sono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

Su questo articolo la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

GIACCHÈ. Signor Presidente, questa norma riguarda gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea. Si tratterebbe di una parificazione con ufficiali di altri corpi in possesso dello stesso diploma di laurea.

Considerato il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione su questo articolo, mi pare che l'iniquità sia ancora più evidente di quella rilevata nell'esame del precedente articolo.

Devo comunque rimettermi all'indicazione contraria al mantenimento dell'articolo espressa dalla Commissione bilancio.

FALLUCCHI. Signor Presidente, devo dichiararmi favorevole alla soppressione e pienamente d'accordo con quanto affermato dal senatore Giacchè.

Si penalizzano infatti gli ufficiali che hanno conseguito una laurea a loro spese e sono poi entrati nella carriera militare. Mi sembrava invece giusto che questa norma rimanesse nel testo del disegno di legge proprio per invogliare molti giovani, considerato l'attuale livello di disoccupazione, ad entrare nella carriera militare, portandosi una certa anzianità derivante dal diploma di laurea conseguito.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 37, anche se con rammarico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 37.

**Non è approvato.**

#### Art. 38.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di 10 anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di 7 anni e, per gli anni successivi, di 8 anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di «a disposizione» sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate

le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma del presente articolo.

Su tale articolo la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

Ad esso sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Cavaliere e Giacchè e tende ad aggiungere, al secondo comma, lettera *b*), dopo le parole «il periodo», le altre «di comando e» e a correggere la parola «richieste» in «richiesti».

Il secondo è del senatore Cavaliere e tende a sopprimere la Tabella B.

Il terzo è del senatore Cavaliere e tende ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente comma: «Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche ed integrazioni, del testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado».

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente che gli emendamenti da me proposti e di cui lei ha testè dato lettura derivano dall'esigenza di tener conto dell'approvazione, recentemente avutasi, del disegno di legge n. 1398 con il quale si prevede un incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, provvedimento che, ancorchè approvato dai due rami del Parlamento, non risulta a tutt'oggi promulgato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

GIACCHÈ. Signor Presidente, poichè non mi sono molto chiari alcuni aspetti della problematica che l'articolo 38 ed i relativi emendamenti pongono, in particolare relativamente alla durata di soli tre anni della permanenza nel grado dei tenenti dell'Arma dei carabinieri, credo che sarebbe più opportuno accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 38.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con le affermazioni del senatore Giacchè per cui sarei anch'io favorevole ad accantonare l'articolo al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accantoniamo l'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso presentati.

*I lavori vengono sospesi alle ore 13 e sono ripresi alle ore 13,05.*

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 39.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

**È approvato.**

#### Art. 40.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di «a disposizione», sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

**È approvato.**

## Art. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

**È approvato.**

## Art. 42.

Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è del senatore Eliseo Milani e tende a sopprimere l'intero articolo.

Il secondo è del senatore Fallucchi e tende a sostituire, al primo comma, le parole «fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.» con le seguenti «fino al raggiungimento del limite di età nel grado di colonnello».

MILANI Eliseo. L'emendamento soppressivo da me presentato si riferisce ad un articolo che sfonda un tetto previsto dalla legge n. 804 del 1973 e che crea una situazione che diventerà rapidamente

insostenibile. Abbiamo già discusso sul numero degli alti ufficiali di cui dispongono le nostre Forze armate ed abbiamo più volte richiamato la necessità di dar luogo ad una legge organica sull'avanzamento.

Una misura del tipo di quella al nostro esame, avendo valore generale, ci porterà nei prossimi anni ad avere fino a 1.000 ufficiali superiori in più, cosicchè, quando si metterà mano, se ciò avverrà, alla riforma della legge di avanzamento, ci troveremo in una situazione largamente compromessa.

Resto dell'opinione che il problema della legge di avanzamento, e quindi del numero degli ufficiali di grado superiore in servizio, non può essere definito al di fuori dell'ordinamento generale delle Forze armate. Ho precisato più volte, affrontando questo aspetto, che non considero le Forze armate come una struttura che viene resa definitiva attraverso una legge, come una struttura «ingessata». Al contrario, quest'ultima rientra in una vasta dinamica ed ha come punto di riferimento le varie tecnologie che vengono introdotte per definire i diversi sistemi d'arma. Prima un sistema d'arma poteva durare 50 anni, adesso la situazione è diversa e si evolve molto più rapidamente. Per questi motivi, ritengo opportuno sopprimere l'articolo in esame.

Come ieri ho detto parlando con il senatore Fallucchi (anche se le nostre opinioni sono diverse), non si può risolvere il problema del trattamento economico, che oggi è relativamente emergente, dando soddisfazione solamente a determinati quadri che compongono le Forze armate. Questo problema va trattato in una sede diversa e soprattutto va affrontato in modo diverso.

Per queste ragioni invito i commissari a sopprimere l'articolo 42.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Eliseo Milani.

FALLUCCHI. Signor Presidente, condivido le giuste considerazioni espresse dal collega Eliseo Milani, tuttavia ritengo che non sia opportuno sopprimere l'articolo 42. Infatti, per i colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione di quadri è stato emanato un decreto-legge la cui efficacia, venuta meno il 30 giugno, è stata prorogata fino al 1986. Evidentemente ci troviamo di fronte ad una situazione che deve essere risolta e per la quale il Governo ha adottato un altro provvedimento urgente.

BOLDRINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, desidero ricordare che questa Commissione, quasi all'unanimità, è stata d'accordo nel chiedere il trattenimento in servizio dei colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione di quadri. A questo proposito, era stato presentato un ordine del giorno che venne accolto dal rappresentante del Governo. Pertanto, invito i commissari ad assumersi le proprie responsabilità e dichiaro il mio parere contrario alla soppressione dell'articolo 42.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 42.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 42.

**È approvato.**

Passiamo ora all'emendamento presentato dal senatore Fallucchi, di cui ho già dato lettura.

FALLUCCHI. Con questo emendamento stabiliamo che il trattamento in servizio avvenga fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di colonnello.

PRESIDENTE. Senatore Fallucchi poichè la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non si è espressa sul suo emendamento, vorrei sapere se quest'ultimo presenta degli oneri.

FALLUCCHI. Presenta degli oneri che tuttavia ritengo marginali in quanto si tratta solamente della differenza tra la pensione e lo stipendio.

GIACCHÈ. Questo emendamento tende a parificare la situazione dei colonnelli provenienti dall'accademia con quella dei ruoli speciali che hanno già usufruito di questo beneficio.

Sono dell'avviso che sarebbe stato auspicabile avere un parere su questo emendamento.

Tutto sommato, significa utilizzare forze valide che già con altro provvedimento è stato disposto di utilizzare. Con l'emendamento proposto dal senatore Fallucchi si intende dare una sistemazione complessiva, anche se occorrerebbe avere una valutazione dell'onere finanziario.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, pur riconoscendo la validità delle osservazioni del senatore Fallucchi e del senatore Giacchè, occorre rilevare che ci troviamo di fronte ad una proposta di modifica che comporta un aumento, anche se minimo, dell'onere finanziario. Tuttavia, la Commissione bilancio non ha potuto esprimersi su tale emendamento.

Pertanto, o trasmettiamo questo emendamento alla 5<sup>a</sup> Commissione perchè su di esso esprima il suo necessario parere oppure dobbiamo, nostro malgrado, respingerlo. Comunque, credo che non sia possibile avere tale parere in tempo utile per l'approvazione del provvedimento. Quindi, allo stato delle cose, non posso che dichiararmi contrario all'emendamento in questione.

FALLUCCHI. Signor Presidente data la presenza in Aula del senatore Castiglione credo che sia possibile superare questa *impasse* chiedendo a lui direttamente se la Commissione bilancio potrà esprimere il parere su questo emendamento in tempo utile e comunque entro mercoledì della prossima settimana.

CASTIGLIONE. Occorrerà valutare l'entità dell'onere aggiuntivo sentendo in merito anche il Tesoro. Comunque, ritengo che sia possibile avere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione entro mercoledì della prossima settimana.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella sostanza il Governo è favorevole all'emendamento, comunque si dichiara d'accordo con quanto espresso dal relatore, manifestando le stesse preoccupazioni.

FALLUCCHI. Dopo quanto dichiarato dal senatore Castiglione, per evitare di correre il rischio del passaggio dell'esame del disegno di legge in sede referente - problema che ci siamo continuamente posti in questi giorni - proporrei di trasmettere la mia proposta di modifica alla Commissione bilancio per il parere.

PRESIDENTE. A questo punto, se la Commissione è d'accordo, accantoniamo l'esame dell'articolo 42, in attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sull'emendamento presentato dal senatore Fallucchi.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 32 precedentemente accantonato.

Come è noto, è stato presentato ed approvato un emendamento interamente sostitutivo di questo articolo, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole con l'indicazione di aggiungere, alla fine del sesto comma, la dizione: «nonchè con quelli di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni».

Poichè ci troviamo nell'esigenza, a parte il doveroso riguardo nei confronti della Commissione bilancio, di non distaccarci dal parere per evitare che si passi dalla sede deliberante a quella referente, cosa che la Commissione unanimemente pare voglia evitare, ci chiedevamo se l'inciso che la 5<sup>a</sup> Commissione impone di aggiungere all'emendamento in questione debba essere considerato vincolante oppure se possiamo ritenere che non sia una *condicio sine qua non*.

CASTIGLIONE. Devo dire che la Commissione bilancio, nella lettura del sesto comma che interpreta la portata delle promozioni previste nel quarto e quinto comma ha tenuto conto della necessità che tali promozioni non abbiano cumuli e che quindi l'incidenza e la quantificazione della spesa connesse ai commi quarto e quinto debbano essere considerate alla luce di tale necessità.

È peraltro emerso che, se non si vogliono realizzare cumuli, occorre estendere il divieto ai benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970. Diversamente, infatti, in determinati casi tale cumulo si sarebbe effettivamente realizzato con una maggiore incidenza di oneri. Per cui, nello spirito e nella lettura corretti del sesto comma che impone il divieto di cumulo, si è ritenuto che vi sia stata un'omissione relativamente ai benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

L'integrazione di cui stiamo discutendo, la Commissione bilancio ha ritenuto di doverla richiedere per dare la portata esatta del divieto di cui al sesto comma. Ciò a meno che non si dica che ai fini degli oneri è irrilevante il fatto che ci sia o meno il cumulo. Su ciò, tuttavia, permettetemi di dire che nutro forti dubbi ed è per questo che ritengo di poter ribadire che la 5<sup>a</sup> Commissione reputa vincolante la condizione imposta alla fine del sesto comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32.

Malgrado ciò, esprimo, a nome della 5<sup>a</sup> Commissione la disponibilità ad un riesame della questione qualora lo riteniate necessario.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Castiglione per i chiarimenti che ci ha offerto e per la disponibilità manifestata. Credo di interpretare gli intendimenti dei commissari chiedendo un nuovo esame della questione da parte della Commissione bilancio.

**GIACCHÈ.** Signor Presidente, vorrei per un attimo tornare sull'articolo 38 per precisare che l'eccezione da me sollevata voleva evidenziare il fatto che, sulla base dell'emendamento proposto dal senatore Cavaliere, la promozione viene effettuata dopo tre anni mentre il precedente articolo 38 prevedeva un periodo di quattro anni.

**FALLUCCHI.** In effetti è prevista l'accelerazione della carriera dei tenenti dei carabinieri. Vorrei sapere, adesso, che cosa succede per il grado di tenente dell'Esercito e delle altre Forze armate. Infatti non vedo il motivo per cui se per essi è previsto un periodo di permanenza di quattro anni, per i carabinieri sia previsto un periodo di soli tre anni.

**GIACCHÈ.** Io dico che in questo momento si introduce il concetto che i tenenti dei carabinieri, per essere promossi, devono aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

All'articolo 38 si dice che i tenenti dell'Esercito devono rimanere nel grado per quattro anni fatte salve le condizioni più favorevoli previste per i carabinieri, eccetera.

Vorrei ora sapere se per i carabinieri erano già previsti i tre anni di permanenza nel grado per il passaggio al grado superiore, oppure se tale norma viene introdotta in questo momento.

**BOLDRINI.** Ma è obbligatorio che in un emendamento specifichiamo questo? Non si potrebbe dire: «salvo disposizioni particolari delle leggi vigenti»?

**PRESIDENTE.** Invito i commissari a procedere con ordine. Pertanto, riprendendo l'esame dell'articolato, passiamo all'articolo 43, di cui do lettura:

#### Art. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10

dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.

**È approvato.**

Art. 44.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67, come indicato dal successivo articolo 45, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e quinto comma possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

A questo articolo sono stati presentati, dai senatori Cavaliere e Giacchè, i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Agli stessi ufficiali competono, altresì, la indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere».*

*Aggiungere il seguente comma dopo il quarto:*

«Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli ufficiali comunque transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri prima dell'entrata in vigore della presente legge».

*Al penultimo comma sostituire la parola «quinto» con la parola «sesto».*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione permanente si è espressa in senso favorevole, tendente ad aggiungere al secondo comma dell'articolo 44 il seguente periodo: «Agli stessi ufficiali competono altresì l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere».

**È approvato.**

Comunico agli onorevoli senatori che il relatore Cavaliere e il senatore Giacchè hanno ritirato gli altri emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 44 e sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente aveva espresso parere contrario.

Metto ai voti l'articolo 44 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 45.

Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria»;

b) il primo e il secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

«All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia»;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente modificato dal seguente:

«Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, presentato dal senatore Cavaliere e dal senatore Giacchè, tende a sostituire alla lettera c) all'articolo 45 le parole: «la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento», con le seguenti: «viene operata sulla base imponibile dell'80 per cento del trattamento economico di ausiliaria la ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dalla vigente normativa».

Il secondo, sempre del relatore Cavaliere e del senatore Giacchè, tende ad inserire alla lettera c) dell'articolo 45 dopo le parole «relativi al periodo trascorso in ausiliaria» le seguenti: «non altrimenti computati in precedenti liquidazioni»; e dopo le parole: «11 gennaio 1956, n. 19», le altre: «e successive modificazioni»; lo stesso emendamento è volto altresì a sostituire le parole: «il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato» con le seguenti: «è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza».

Il terzo, presentato dal senatore Fallucchi, tende ad aggiungere alla fine dell'articolo 45 il seguente ultimo comma:

«Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino da più di cinque anni in ausiliaria sono posti nella riserva. Ad essi viene liquidato un nuovo trattamento di quiescenza sulla base del 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante al pari grado in servizio dello stesso ruolo o corpo con anzianità di servizio uguale a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del suo collocamento in ausiliaria».

Ricordo agli onorevoli senatori che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario sul primo emendamento presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè e sul terzo del senatore Fallucchi. Si è espressa, invece in senso favorevole sul secondo emendamento del relatore Cavaliere e del senatore Giacchè.

FALLUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono veramente sorpreso dal fatto che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha espresso parere favorevole sul primo emendamento presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè, il cui fine è *ad adiuvandum*. Infatti, con esso si tende a stabilire che la ritenuta in conto entrata Tesoro venga operata, invece che in ragione del 7 per cento, sulla base imponibile dell'80 per cento del trattamento economico di ausiliaria. In questo modo avremmo adeguato la normativa alle più recenti pronunce della Corte dei conti che hanno stabilito che la base imponibile è dell'80 per cento. Questo è il motivo dell'emendamento. Comunque, di fronte alla mancanza di una visione organica dimostrata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente non posso che accettare questo parere negativo per l'economia dei lavori e per concludere l'*iter* di questo disegno di legge.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro il primo emendamento presentato all'articolo 45 insieme con il senatore Giacchè.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo parere favorevole sul secondo emendamento presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore Cavaliere e dal senatore Giacchè tendente ad inserire alla lettera c), dopo le parole «relativi al periodo trascorso in ausiliaria» le seguenti «non altrimenti computato in precedenti liquidazioni»; ad aggiungere dopo le parole «11 gennaio 1956, n. 19» le seguenti: «e successive modificazioni»; a sostituire le parole «il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato» con le seguenti; «è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza».

**È approvato.**

FALLUCCHI. Signor Presidente l'emendamento che ho presentato all'articolo 45, aggiuntivo di un ultimo comma, concerne la regolamen-

tazione del trattamento di quiescenza agli ufficiali che alla data dell'entrata in vigore della normativa si trovino da più di 6 anni in ausiliaria. Su questo emendamento la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario, per cui sono costretto a ritirarlo. Comunque, devo sottolineare, rivolgendomi in particolar modo all'onorevole sottosegretario Olcese affinché se ne faccia carico, che l'articolo 45 sarà fonte di gravi problemi in quanto con esso vengono modificati gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Con il nuovo testo dell'articolo 45 si verrà a creare una carenza legislativa per quegli ufficiali che hanno superato i 5 anni di ausiliaria. Infatti non si vede quale disciplina legislativa si debba applicare a questi ultimi, con particolare riferimento alla loro posizione ed al loro trattamento di quiescenza. Non so se questo problema potrà essere risolto in via amministrativa.

Inoltre, debbo fare notare che il problema potrebbe essere risolto soltanto assicurando a questi ufficiali che hanno superato il quinto anno dell'ausiliaria lo stesso trattamento che godono gli altri; ciò comporterebbe un ampliamento della spesa. Il mio emendamento, al contrario, oltre a ridurre la spesa, in quanto stabilisce come base il 50 per cento invece dell'80 per cento, tende a dare chiarezza legislativa alla normativa. Pertanto, debbo concludere che la valutazione della 6<sup>a</sup> Commissione permanente non è stata sufficientemente attenta ed approfondita.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 45 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 45

Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria»;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

«All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia»;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente modificato dal seguente:

«Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

## TITOLO VII

### NORME CONCERNENTI LA COMMISSIONE D'AVANZAMENTO

#### Art. 46.

Il Ministro della difesa sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25, come modificato dall'articoli 47 della presente legge, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino il merito comparativo.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui

all'articolo 25, lettera *e*), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, del relatore Cavaliere, e del senatore Giacchè, tende ad inserire al primo comma dell'articolo 46, dopo le parole «i criteri che evidenzino» la seguente «anche» e alla fine del terzo comma, dopo le parole «di avanzamento» le seguenti: «che debbono esprimersi entro 20 giorni».

Il secondo, del senatore Eliseo Milani, tende ad inserire, al primo ed al secondo comma dell'articolo 46, dopo Commissioni parlamentari», l'inciso: «e degli organismi della rappresentanza militare».

**BOLDRINI.** Signor Presidente, dichiaro di far mio l'emendamento presentato dal senatore Eliseo Milani, momentaneamente assente.

**CAVALIERE, relatore alla Commissione.** Esprimo parere favorevole.

**OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo, come ha già fatto presente in varie sedi, ha parecchie perplessità sugli articoli 46 e 47, la cui origine - soprattutto per quanto riguarda l'articolo 47 - è stata anche abbastanza confusa.

Vorrei far notare che questi due articoli, in connessione tra loro, sarebbero tra l'altro di difficile applicazione pratica.

Anzitutto, l'iscrizione in graduatoria in ordine di ruolo assumendo lo stesso punto di merito presenta particolari difficoltà. Se durante l'anno si dovesse procedere per una qualsiasi ragione ad un avanzamento, bisognerebbe rifare le valutazioni, e si può essere certi che ciò non avverrà perchè varranno quelle precedenti (su cui sicuramente non sarà mantenuto il segreto o, peggio, potrebbero circolare per gli uffici, invece di quelle reali, valutazioni indotte e sospette). Con quale vantaggio? Di non umiliare coloro che non sono stati inclusi nella graduatoria e che hanno un punteggio basso? E un vantaggio anche relativo perchè, in base alle valutazioni e quindi alle prospettive di carriera che si hanno davanti, l'interessato potrebbe eventualmente decidere di andarsene.

È una risposta, a mio avviso, che mentre da una parte cerca di nascondere la realtà, cioè un elenco di meriti nascosto in un cassetto, dall'altra, oltre ad aprire un possibile contenzioso, danneggia - lungi dal favorirli quindi - coloro che non sono stati inclusi nelle variazioni per l'avanzamento.

Quanto all'articolo 46, occorre fare una riflessione - e mi rivolgo in particolare a chi è stato nella pubblica amministrazione - su cosa in realtà significhi l'adozione del merito comparativo nella pubblica amministrazione. Personalmente, alla luce di quanto ho potuto riscontrare in questo ambito, ho avuto esperienze assai deludenti in

proposito. In realtà, il criterio del merito comparativo ne nasconde altri e viene aggiustato, per così dire, *a posteriori* per rispondere ai requisiti di legge.

La reale esigenza rimane quella di fare chiarezza, togliendo possibili aloni di sospetto, in ordine a procedure così delicate come quelle previste per l'avanzamento. Tuttavia, tale obiettivo non sembra possa essere conseguito con gli articoli 46 e 47, che stravolgono alcuni principi fondamentali in materia di avanzamento degli ufficiali. È quindi più che opportuno, a nostro avviso, sopprimere tali articoli, risolvendo il problema magari attraverso un ordine del giorno che contenga alcune precise direttive in materia a cui debba attenersi il Ministero della difesa. Peraltro, devo dire che è una questione di cui personalmente mi sono molto occupato.

Il Ministero della difesa si rende ben conto dell'esigenza di raggiungere il massimo della trasparenza nelle procedure attraverso l'adozione di criteri obiettivi. Tuttavia, riteniamo che le norme proposte non siano assolutamente idonee allo scopo.

Vorrei inoltre far presente che anche dal punto di vista della formulazione tecnica vi sono dei problemi.

Ad esempio, nell'ultimo comma dell'articolo 46, si legge: «Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili (...)». Ciò vuol dire che annualmente il Ministro emana queste direttive? Questo è un dubbio che esprimiamo. Significa che il Ministro annualmente può variare direttive a seconda dei risultati che intende raggiungere?

Sarebbe forse preferibile una dizione più chiara, più rigida in questo senso. Ci rendiamo ben conto delle esigenze che vanno al di là della permanenza di questo o quel Ministro ed è quindi logico porsi interrogativi sull'alternarsi di direttive annuali - che peraltro potrebbero anche essere biennali, considerata la maggiore durata dei Governi in questi ultimi tempi - in considerazione di una formula migliore per arrivare ad una stabilizzazione nella trasparenza di determinati processi.

**PRESIDENTE.** A questo punto, a seguito delle dichiarazioni teste fatte dal Governo, considerato che gli articoli 46 e 47 sono strettamente connessi tra loro, propongo di accantonare l'esame delle predette norme.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**GIACCHÈ.** Poichè la Commissione bilancio dovrà fornirci chiarimenti sugli articoli 32 e 42, mi chiedo se non sia possibile richiedere una precisazione anche sull'articolo 30 in relazione all'emendamento che fa divieto di ogni richiamo o trattenimento in servizio.

Non ci si è, infatti, pronunciati sull'emendamento al contrario di quanto è avvenuto per l'articolo nel suo complesso. Se non vi è richiamo, infatti, l'emendamento in questione non comporta onere. Credo quindi che se riproponessimo l'articolo 30 con l'emendamento che fa divieto di richiamo, la 5<sup>a</sup> Commissione potrebbe forse esprimere parere favorevole.

FALLUCCHI. Mi associo a quanto detto dal senatore Giacchè e vorrei pregare il Sottosegretario di preparare una nota perchè ho delle perplessità circa la valutazione dell'emendamento in questione all'articolo 30 che, a mio avviso, riferendosi ad una promozione «il giorno dopo», non dovrebbe comportare oneri finanziari. La mia valutazione contrasta con quella della Commissione bilancio e con quella del Tesoro.

Si potrebbero avere oneri finanziari se questi ufficiali venissero richiamati e trattenuti in servizio ma, con l'aggiunta dell'emendamento che fa divieto del loro richiamo in servizio, il problema dell'eventuale onere finanziario dovrebbe essere superato.

Vorrei aggiungere inoltre una notazione di carattere morale. Mentre agli ufficiali ad esaurimento con l'articolo 32 concediamo la promozione «il giorno prima», agli ufficiali cui fa riferimento l'articolo 30 non diamo nemmeno la promozione «il giorno dopo», pur trattandosi di ufficiali trattenuti in servizio per un periodo che arriva fino a 25 anni per consentire loro il diritto a maturare la pensione.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane inteso. Poichè nessun altro domanda di parlare il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOCT. ETTORE LAURENZANO